



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. ;
- VISTA la L.R. 3 Dicembre 2003 n. 20, ed in particolare l'art.11;
- VISTO il D.P.R.S. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R.S. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale alla Dott.ssa Carmela Madonia;
- VISTO il D.D.G. n. 2967 del 30/06/2020, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale del Servizio 6 "Gestione Bilancio" del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale all'Ing. Salvatore Giglione;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione" come integrato dall'art. 127, comma 35, della L.R. 17/2004;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P.R.S. del 27/6/2019 n.12, pubblicato nella G.U.R.S. n.33 del 17/7/2019, di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.r. n.3/2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 895/1950 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- VISTA la Legge del 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii. Disposizioni in materia di usura;
- VISTE le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 3 giugno 2005 e n. 13 del 13 marzo 2006 e n. 1/RGS del 17 gennaio 2001 in materia di cessioni del quinto dello stipendio ex D.P.R. n. 180/50 e dell'istituto della delegazione di pagamento;
- VISTA la circolare n. 288 del 2015 della Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n.21, art. 68, c. 2, obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali;

VISTO lo schema di convenzione con le società finanziarie per la concessione di prestiti al personale regionale in servizio contro cessione di un quinto dello stipendio, sviluppato dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (prot. n. 160289 del 29/11/2012) approvato e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 52 del 07/12/2012;

VISTA l'istanza della Società per Azioni FIGENPA protocollo n. 7930 del 24/01/2022 con la quale chiede la stipula della convenzione con l'Amministrazione della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che la documentazione richiesta è risultata idonea ai fini della stipula della convenzione;

RITENUTO di dover procedere alla formale approvazione della convenzione trasmessa dalla Società ed acquisita al protocollo n. 12154 del 02/02/2022 conforme allo schema tipo approvato e firmata digitalmente tra le parti;

DECRETA

Articolo Unico

E' approvata la convenzione sottoscritta digitalmente tra il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale e la Società per Azioni FIGENPA con sede in Viale Brigate Partigiane n. 6 CAP 16129 Genova - c.f./p.IVA 03401350107, allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, avente decorrenza dal 09 febbraio 2022 e durata biennale.

Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n.9.

Palermo, 09 Febbraio 2022

Il Dirigente Generale

CARME
LA
MADO
NIA

digitalmente da
CARMELA
MADONIA
Data:
2022.02.09
13:53:30 +01'00'

CONVENZIONE

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di Febbraio in Palermo Viale Regione Siciliana, 2194

TRA

L'Amministrazione Regionale – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con sede In Palermo, Viale Regione Siciliana, 2194, codice fiscale n. 80012000826, rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Carmela Madonia, nata a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente Generale (di seguito per brevità "AMMINISTRAZIONE"), indirizzo di posta elettronica dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

E

FIGENPA S.p.A. con sede legale in GENOVA (GE), via Viale Brigate Partigiane n. 6 - CAP 16129, Codice Fiscale : 03401350107 e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. 159 Albo Unico (di seguito per brevità "ISTITUTO"), nella persona di Ivo Ghirlandini, nato a _____ il _____, Domiciliato in _____ via _____ in qualità di Legale Rappresentante Indirizzo di posta elettronica figenpa@legalmail.it.

VISTI

- Il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e il D.P.R. 385/50 e s.m.i.;
- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21/RGS del 3 giugno 2005 in materia di cessioni del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50;
- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- L'art. 45 della l.r. 10/99
- Lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 45 della l.r.10/99, pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 gennaio 2000;

PREMESSO CHE

- Alcuni istituti finanziari hanno manifestato l'impossibilità di rinnovare la stipula della preesistente convenzione per la concessione di prestiti agevolati ai dipendenti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte II e III n. 3 del 21 gennaio 2000, in relazione alle condizioni di tasso ivi previste, considerate non remunerative, in dipendenza delle attuali condizioni di mercato;
- Ferma restando la convenzione per la concessione di prestiti agevolati, garantiti dall'Amministrazione nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte II e III n. 3 del 21 gennaio 2000, l'Amministrazione regionale intende promuovere l'accesso alle forme di finanziamento messe a disposizione dalle banche e dagli istituti finanziari ai propri dipendenti alle migliori condizioni di mercato;
- Ai fini della disciplina della concessione di prestiti contro cessione di un quinto dello stipendio in favore del personale della Regione Siciliana risulta necessaria la stipula di un accordo con le società esercenti il credito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

ASSUNZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione aperta (di seguito "Convenzione").

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto la concessione di finanziamenti a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale da parte degli istituti finanziari e banche, regolarmente iscritti negli albi di cui al Decreto Lgs. 385/93, da estinguersi mediante cessione di una quota dello stipendio pari ad un quinto per un periodo non superiore ai dieci anni.

La presente Convenzione viene stipulata in linea con il dettato normativo previsto per le cessioni degli stipendi dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni - D.P.R. 180/50 e D.P.R. 895/50.

ART. 3
DESTINATARI

Sono destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 2 i dipendenti di ruolo della Regione Siciliana in servizio che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza, così come disposto all'art. 7 del D.P.R. 180/50.

ART. 4
EFFETTI DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione regionale autorizza i propri Uffici del Personale ad effettuare la trattenuta fino ad un quinto sugli stipendi dei propri dipendenti che abbiano stipulato con l'Istituto un contratto di finanziamento per la concessione di prestiti ai sensi dell'art. 2.

Nei casi di riduzione dello stipendio, anche a seguito di applicazione delle ritenute per recupero di crediti erariali o analoghe disposizioni di legge, la quota della cessione continua ad essere trattenuta, a condizione che sia garantita al dipendente almeno la metà dello stipendio.

Nei casi di riduzione dello stipendio per un importo che, sommato alla ritenuta della quota della cessione, sia superiore alla metà dello stipendio, la ritenuta non può eccedere il quinto dello stipendio ridotto e viene conseguentemente rideterminato, a cura dell'ufficio del personale che ne darà tempestiva comunicazione all'Istituto mutuante esclusivamente per posta elettronica.

Nei casi di interruzione o di sospensione dello stipendio la trattenuta viene immediatamente sospesa dal competente ufficio del personale che ne darà tempestiva comunicazione all'Istituto mutuante esclusivamente per posta elettronica.

Eventuali richieste di rinnovo potranno essere consentite solo dopo che siano trascorsi almeno i due quinti della durata della cessione in corso (art. 39 D.P.R. 895/50 e art. 6 DM. 313 del 27/12/2006) e comunque nei limiti della quota cedibile.

Nei casi di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione del quinto, questa, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 895/50, si estende di diritto sulla pensione mediante comunicazione da effettuarsi a carico dell'Ufficio del personale all'Ente previdenziale di riferimento.

ART. 5
IMPORTO RITENUTE

La quota cedibile è pari a un quinto dello stipendio, al netto delle ritenute di legge e degli eventuali assegni per nucleo familiare o aggiunte di famiglia comunque denominate.

Le somme trattenute sugli stipendi debbono essere versate all'Istituto entro il mese successivo a quello cui si riferiscono (art. 29 D.P.R. 895/50) e versate sul c/c intestato all'Istituto, da indicarsi sul modello riepilogativo di finanziamento (allegato "A").

Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

L'Amministrazione provvede a inviare all'Istituto l'elenco analitico delle quote trattenute sugli stipendi del mese, esclusivamente per posta elettronica, entro la fine del mese successivo, ad un unico indirizzo comunicato dall'Istituto al momento della stipula della convenzione.

ART. 6
PROCEDIMENTO

I dipendenti di cui all'art. 3, ai fini della concessione del prestito, devono munirsi di una certificazione dello stato di servizio e dello stipendio percepito ai fini del calcolo della quota

cedibile, dal quale risultino le generalità complete, lo stato di servizio, la qualifica e il ramo di Amministrazione di appartenenza, l'ammontare dello stipendio mensile lordo, le ritenute che per legge gravano mensilmente, gli eventuali oneri mensili pregressi in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, o per altre cause. (art. 14 D.P.R. 895/50)

L'Istituto trasmetterà tempestivamente (entro 10 gg dalla stipula del contratto) al competente Ufficio del Personale dell'Amministrazione il contratto di finanziamento unitamente al mod. "A" modello riepilogativo di finanziamento (firmato dal rappresentante legale dell'Istituto) in uno con la delega firmata dal dipendente, da cui risulti in modo chiaro l'ammontare lordo del prestito sulla scorta della quota cedibile, il numero e l'importo delle quote mensili di stipendio da cedersi per l'estinzione del prestito, il TAEG, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, e le altre spese considerate ai fini del TAEG.

La presente convenzione si intende priva di effetti limitatamente alle deleghe di pagamento relative ai dipendenti le cui partite stipendiali risultano disattivate per cessazione dei dipendenti stessi dal servizio o trasferimento ad altra amministrazione o datore di lavoro o morte.

ART. 7

CONDIZIONI DEI FINANZIAMENTI

L'Istituto si impegna a garantire, per tutto il tempo di vigenza della Convenzione, ai destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 2 condizioni tali da determinare un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) inferiore al tasso "soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della 7 marzo 1996, n.108, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", di ALMENO di 9 punti percentuali.

ART. 8

GARANZIE

Il prestito concesso dall'Istituto a termini della presente convenzione, non garantito dall'Amministrazione, dovrà essere coperto da assicurazione contro i rischi di cui all'art. 54 del D.P.R. 895/50, che di seguito si riassumono:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa,;
- c) riduzione dello stipendio per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta dell'intera quota ceduta. (D.M. n.313/2006).

Il costo dell'assicurazione dovrà essere compreso nel TAEG di cui all'art. 7.

ART. 9

RIMBORSI E SPESE

L'Istituto si impegna a rimborsare alla Amministrazione regionale le seguenti somme a titolo di rimborso spese amministrative:

- € 2,05 mensile a titolo di rimborso spese per la gestione degli adempimenti mensili (trattenute, corrispondenza, versamenti, trasmissione dati) da trattenere in occasione di ciascun versamento mensile.

Tali voci, ove poste dall'Istituto a carico del dipendente, devono comunque essere ricomprese nel calcolo del TAEG di cui all'art 7.

Dette somme saranno contabilizzate, a cura dei competenti Uffici del personale, mediante versamenti in c/entrata sul capitolo 3750 capo XVII del Bilancio della Regione Siciliana.

L'Amministrazione regionale provvede a divulgare nelle forme più idonee, l'elenco degli Istituti convenzionati con le rispettive condizioni proposte per la concessione dei prestiti ai dipendenti.

L'Amministrazione e l'Istituto aderente alla convenzione, dovranno individuare i responsabili del trattamento dei dati personali di cui sono titolari ai sensi del d.lgs 196/03.

ART. 10

RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell'Amministrazione regionale sia verso gli Istituti aderenti alla presente Convenzione, sia verso i destinatari del finanziamento, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di legge.

In particolare, l'Amministrazione non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate.

Gli Istituti si impegnano a restituire entro 30 giorni al massimo le rate trattenute e versate dall'Amministrazione dopo l'estinzione anticipata del prestito.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione in caso di inosservanza o uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione (in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti).

Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Funzione Pubblica.

La violazione di tali impegni costituisce causa di risoluzione anticipata della convenzione.

ART. 11 DURATA

La Convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data della stipula, ed è escluso il rinnovo tacito.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni dalla data di scadenza prevista.

ART. 12 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente atto, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale elegge il proprio domicilio in Palermo Viale Regione Siciliana, 2194 e l'Istituto di credito FIGENPA S.p.A. presso la propria sede legale in GENOVA (GE)-Viale Brigate Partigiane n. 6 - CAP 16129

ART. 13 ONERI FISCALI

La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, una per ciascuna parte contraente. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico dell'Istituto.

ART. 14 FORO COMPETENTE

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Palermo.

ART. 15 ESTENSIONE

La presente convenzione è valida anche ai fini delle trattenute mensili sugli stipendi mediante l'istituto della delegazione di pagamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ISTITUTO

FIGENPA S.p.A.

Firmato digitalmente da: IVO GHIRLANDINI
Data: 31/01/2022 16:16:35

Il Legale Rappresentante

L'AMMINISTRAZIONE

CARMELA
Firmato digitalmente da
CARMELA
MADONIA

A
Data: 2022.02.09
13:52:59 +01'00'

VISTO

Il Dirigente del Servizio
Gestione Bilancio

Firmato digitalmente da
SALVATORE GIGLIONE
Data: 2022.02.08
10:51:48 +01'00'